



# Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

Spett.le Segreteria del Ministro dell'Istruzione  
e-mail: [segreteria.ministro@istruzione.it](mailto:segreteria.ministro@istruzione.it)

Al Capo di Gabinetto

Egr. Cons. Luigi Fiorentino

pec: [uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

In relazione alle vicende che nelle ultime ore hanno riguardato la disciplina introdotta con D.L. numero 24 del 24.03.2022 e le successive note numero 620 del 28.03.2022 e 659 del 31.03.2022 ore 19.26 ed avuto riguardo alle note esplicative emanate e redatte a cura dell'ufficio legislativo del ministro dell'istruzione avente ad oggetto: *interpretazione dell'art. 4 ter del decreto Legge n. 44 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 2021. Regime lavorativo dei docenti non vaccinati adibiti ad attività di supporto alla istituzione scolastica*, con la presente si denuncia la assoluta contrarietà delle richiamate circolari alla disciplina giuslavoristica relativa all'impiego del personale docente e la errata interpretazione delle normative in materia e del C.C.N.L. 2006 - 2009 , ma soprattutto l'incongrua ed errata interpretazione ed utilizzo del C.C.N.I. del 25.06.2008 e la errata ed incongrua interpretazione estensiva ed analogica dell'art. 89 comma 1 e degli articoli 2 e 3 del C.C.N.I.. Si denuncia, infine, la incongrua errata interpretazione ed estensione analogica della nota del ministero della Pubblica Istruzione numero 1585 dell'11.09.2020, la quale prevede per il lavoratore temporaneamente inidoneo l'utilizzazione, solo a domanda dell'interessato, in mansioni alternative compatibili. In mancanza della domanda prevede invece l'utilizzazione dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea.

Inoltre si rileva, l'errata interpretazione da parte di alcuni Dirigenti Scolastici che inseriscono tra gli inidonei i soggetti guariti e non vaccinati, per contraddittorietà fra l'art. 8 del D.L. n. 24 del

**Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali**  
Via Ceffato, 127 - 84025 Eboli (SA)

email: [info@fisinaZIONALE.it](mailto:info@fisinaZIONALE.it) pec: [fisi\\_iscrizioni@pec.it](mailto:fisi_iscrizioni@pec.it) tel 0828/210897 fax 0828/212558



# Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

2022, comma 2, e la disposizione del Ministero della salute n. 8284 del 03.03.2021 che prescrive: “Si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”. Pertanto il ragionamento operato dall’ufficio legislativo non tiene conto della specifica disposizione del Ministero della Salute con ciò gravemente discriminando i docenti guariti da COVID.

Seguendo la errata interpretazione il D.L. n. 24 del 2022 avrebbe introdotto una reformatio in peius della condizione del docente guarito da COVID da meno di sei mesi, od anche da meno di quattro consentendo, come di fatto sta avvenendo, che i dirigenti considerino temporaneamente inidonei al contatto con gli studenti i docenti non vaccinati, ma guariti da COVID da meno di centoventi o centottanta giorni, per cui questi stessi docenti che il giorno 31.03.2022 hanno svolto regolarmente lezione a contatto con gli studenti il giorno successivo si trovano ad essere temporaneamente inidonei alla funzione.

Questa analisi consente di svelare la assoluta confusione in cui l’intero testo normativo induce a far naufragare l’Ufficio Legislativo e i Dirigenti Scolastici portando a tale allucinante interpretazione estensiva.

Ma andiamo per ordine.

Il D.L. 24 del 2022 ha introdotto il paradossale istituto della **inidoneità temporanea alle mansioni del soggetto docente sprovvisto di vaccinazione**, o, finanche, del soggetto docente che risulti inadempiente all’obbligo di vaccinazione (perché il docente guarito da meno di sei mesi non lo è).

Questa finzione giuridica, totalmente in contrasto con l’art. 2 e art. 41 della Costituzione, già introduce una interpretazione estensiva del concetto di inidoneità alla funzione o alla mansione temporanea che è argomento di contrattazione collettiva e che deve essere doverosamente accertata al termine di uno specifico iter medico legale previsto e disciplinato esclusivamente, in ossequio ai principi di autonomia contrattuale del rapporto di lavoro, dal C.C.N.I. comparto scuola del 25.06.2008, con particolare riguardo all’articolo 2 e con riferimento normativo ad integrazione

**Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali**  
Via Ceffato, 127 - 84025 Eboli (SA)

email: [info@fisinazionale.it](mailto:info@fisinazionale.it) pec: [fisi\\_iscrizioni@pec.it](mailto:fisi_iscrizioni@pec.it) tel 0828/210897 fax 0828/212558



# Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

del C.C.N.L. del 29.11.2007 con riferimento particolare all'art. 17.

L'iter che prevedrebbe una specifica determinazione delle commissioni locali e centralizzate all'accertamento della inidoneità temporanea funzionale è oggetto esclusivo della contrattazione collettiva che in questo modo verrebbe irrimediabilmente violata. Ma vi è di più, la abnorme estensione analogica della normativa in materia di inidoneità temporanea avrebbe consentito al legislatore, di sovvertire l'iter logico normativo che sovrintende all'applicazione alternativa del soggetto docente, che è il seguente: il contratto collettivo nazionale integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo recita, all'art. 2 comma 4, che il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione, ai sensi della lettera A) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrivono specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 C.C.N.L. 2007. Al successivo comma 5 si recita che l'inidoneità allo svolgimento delle proprie funzioni per motivi di salute deve risultare da apposito certificato medico rilasciato dalla Commissione medica di verifica presso il MEF territorialmente competente.

L'art 3 richiamato del C.C.N.I. specifica più volte che le diverse mansioni e funzioni e compiti alternativi assegnati devono avere il consenso preventivo del docente e su richiesta dello stesso, in coerenza con il POF e con i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. Ribadendo al successivo articolo 3 comma 2 che l'utilizzazione può essere disposta su BASE VOLONTARIA. Addirittura all'articolo 4 comma 1 si ripete che l'utilizzazione può essere disposta anche presso altre istituzioni ma sempre a domanda. All'art. 6 si scrive che il contratto di lavoro che regola l'utilizzazione deve essere stipulato entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato. Ancora si ripete la necessità della preventiva domanda al successivo articolo 9 per l'utilizzazione in sede di diversa provincia.

Il riferimento, dunque alla disciplina cui fa riferimento il C.C.N.I. del 25.06.2008 è applicata in maniera del tutto incongrua e sfavorevole al lavoratore e la interpretazione estensiva del concetto di inidoneità temporanea, fra l'altro svolta come una imposizione, raccomandata dall'ufficio

**Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali**  
Via Ceffato, 127 - 84025 Eboli (SA)

email: [info@fisnazionale.it](mailto:info@fisnazionale.it) pec: [fisi\\_iscrizioni@pec.it](mailto:fisi_iscrizioni@pec.it) tel 0828/210897 fax 0828/212558



# Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

legislativo, lede la dignità del lavoratore, lede il principio dell'autonomia contrattuale collettiva in materia giuslavorista, violenta la sua volontà e lo costringe ad una attività cui non può sottrarsi pena la dichiarazione di assenza ingiustificata ed il conseguente provvedimento disciplinare. Del resto la stessa disciplina specifica che ove mai il lavoratore sia considerato inidoneo, non richieda sua sponte di essere adibito alle mansioni alternative, ai sensi dell'art. 6 comma 1, deve poter usufruire del periodo di malattia.

In altri termini, l'ufficio legislativo interpretando la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione ha indiscriminatamente applicato estensivamente la contrattazione collettiva richiamata sia sotto il profilo della invenzione giuridica della così nominata inidoneità temporanea da COVID 19, sia estendendo analogicamente l'istituto delle mansioni alternative solo a sfavore del lavoratore.

Si spera che questa volta la Cassazione non provveda a smentire sé stessa ed a tale proposito si richiama la Giurisprudenza sul punto: "Atteso che anche nel contratto collettivo le disposizioni in esso contenute conservano pur sempre la loro originaria natura contrattuale e non consentono conseguentemente il ricorso all'analogia, che è un procedimento di integrazione ermeneutica consentito, ex art. 12 preleggi, con esclusivo riferimento agli atti aventi forza o valore di legge". (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 7.5.2020, n. 8621).

In ultima analisi si respinge con sdegno assoluto la citata nota circolare del Ministero e la nota dell'Ufficio legislativo per le censure sopra espresse e che consentono, anzi, suggeriscono ai Dirigenti comportamenti discriminatori ed arbitrari, costringono il docente sotto ricatto a firmare un contratto di lavoro a tempo determinato in contrasto con la contrattazione collettiva che prevede tale strumento esclusivamente su richiesta del docente.

Del tutto incongrua appare inoltre la presunta discriminazione a favore dei docenti non idonei in caso di contratto a 18 ore. Infatti, il richiamo all'art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009 prevede una serie di attività funzionali all'insegnamento che sono sempre state svolte dai docenti in piena autonomia e comunque ammontano a 80 ore annue al massimo. Pertanto, qualora ai docenti considerati inidonei venga imposto il regime delle 36 ore settimanali sarebbero evidentemente essi stessi discriminati. Non solo, l'interpretazione corretta della previsione contrattuale di



# Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

consentire (e non obbligare) il docente inidoneo a lavorare con mansioni alternative per 36 ore settimanali, va evidentemente intesa proprio come la soluzione adottata dall'autonomia contrattuale per consentire al lavoratore inidoneo di scegliere, in piena libertà, di continuare a lavorare ed avere la possibilità di accedere al posto di lavoro, seppure con diverse mansioni, oppure di accedere all'istituto dell'assenza per malattia.

Tutto quanto sopra premesso, il sindacato denunciando la totale violazione dei principi intangibili sopra citati e della autonomia contrattuale, nonché la violenza esercitata per legge e per atti amministrativi nei confronti dei docenti non vaccinati, invita la Pubblica Amministrazione destinatario della presente alla immediata cessazione dei comportamenti discriminatori.

*Napoli, 02.04.2022*

il Segretario Vicario FISI

Dott. *Ciro Silvestri*